

RIFIUTI E ECONOMIA CIRCOLARE - Parte 2

Dlgs 116/2020 di recepimento del "Pacchetto economia circolare" Ue - Chiarimenti sulle modifiche al Dlgs 152/2006 - Rifiuti urbani - Edili - Sanitari - Da manutenzione - Abbandonati - Sfalci e potature - Deposito temporaneo - Registro di carico e scarico - Microraccolta - Formulario di trasporto

Segue, con questo secondo contributo tecnico, l'aggiornamento sul tema rifiuti ed economia circolare. Sono riportati gli articoli modificati dall'emanazione della **Circolare 14 maggio 2021, n. 51657** circa i chiarimenti richiesti sulla base delle criticità presentate dal D.Lgs. 116/2020.

Sulla base delle modifiche apportate sono state evidenziate dall'utenza e dalle corporazioni di settore alcune criticità cui il MiTE ha fatto seguire la **Circolare 14 maggio 2021, n. 51657** a chiarimenti sulle questioni poste.

Circolare 14 maggio 2021, n. 51657, e gestione rifiuti: importanti chiarimenti dal MiTE su criticità interpretative e applicative

La circolare del MiTE interviene fornendo degli importanti chiarimenti sulle criticità interpretative ed applicative relative alla gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti rappresenta un ambito in veloce evoluzione verso quella che è la civiltà ambientale e la normativa, negli ultimi anni, ha intrapreso un percorso di innovazione in tale senso, fino ad allinearsi alle correnti europee e mondiali e, con l'ultimo Governo Draghi, a creare il Ministero della Transizione Ecologica, di cui abbiamo già parlato su queste pagine.

Il **Ministero della Transizione Ecologica**, con la **Circolare 14 maggio 2021, n. 51657**, è intervenuto per fornire importanti chiarimenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del **D.Lgs. 116/2020**.

Novità e criticità di alcuni articoli del Codice ambientale articolo per articolo

La Circolare affronta le novità e criticità rilevate nell'applicazione pratica/operativa di alcune delle norme presenti nella parte IV del D.lgs. 152/2006, in particolare sono stati presi in esame:

- l'art. 179 rubricato "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti"
- l'art. 181 rubricato "Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti"
- l'art. 183 rubricato "Definizioni"
- l'art. 185 rubricato "Esclusioni dall'ambito di applicazione"
- l'art. 185-bis rubricato "Deposito temporaneo prima della raccolta"
- l'art. 190 rubricato "Registro cronologico di carico e scarico"
- l'art. 193 rubricato "Trasporto dei rifiuti"
- l'art. 230 rubricato "Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture"
- l'art. 258 rubricato "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"

Articolo 179 del D.Lgs. 152/2006

Si chiede di chiarire la portata applicativa delle previsioni di cui all'articolo 179, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, che, come modificate, consentono il discostamento dalle priorità di gestione dei rifiuti "qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione".

Segnatamente, sulla deroga all'ordine di priorità, si chiede se la disposizione sia applicabile solo alle autorizzazioni da rilasciare o se incida anche sulla rivisitazione degli atti vigenti.

L'eccezione ex art. 179 comma 3, d.lgs. n. 152/2006 non è ammissibile per quelle autorizzazioni che hanno per oggetto attività di trattamento di rifiuti, non individuate preliminarmente mediante la pianificazione nazionale e regionale.

Articolo 181 del D.Lgs. 152/2006

Si chiede di chiarire la portata applicativa delle previsioni di cui all'articolo 181, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, che ha introdotto la possibilità di favorire il principio di prossimità per il recupero di frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata, anche con "strumenti economici".

In merito, è richiesto un chiarimento su chi sia titolato ad istituire tali strumenti economici e sulla tipologia di strumenti economici prevedibili.

L'articolo 181, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, stabilisce che *"è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale delle frazioni di rifiuti urbani, oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero"*.

Nel rispetto del principio di prossimità agli impianti di recupero, gli enti o imprese, iscritti nelle apposite categorie dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, possono utilizzare strumenti economici al fine di favorire il più possibile il recupero dei rifiuti stessi.

Articolo 183 del D.Lgs. 152/2006

In ordine alla nuova definizione di "rifiuti urbani" introdotta all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), sono stati posti diversi quesiti finalizzati a chiarire la portata applicativa delle nuove previsioni.

la direttiva (UE) 2018/851, tra le altre disposizioni, ha imposto l'introduzione di una nuova definizione di rifiuti urbani, individuandone anche le finalità.

In particolare, il considerando 10 della predetta direttiva, chiarisce come, al fine di poter confrontare le performance in materia di riciclaggio dei rifiuti urbani dei diversi Stati Membri (influenzate dal livello di assimilazione dei rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche), sia assolutamente indispensabile che la definizione di rifiuto urbano sia armonizzata a livello europeo e che tutti gli Stati Membri includano i medesimi rifiuti in tale definizione. In tal modo non si dovrebbero creare difformità e disparità rispetto al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani imposti dalla suddetta direttiva.

Articolo 185 del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento ai residui della manutenzione del verde ed alle modifiche intervenute sulla disposizione di esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) e sulla definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5 si chiede di chiarire:

- quale sia l'esatto campo di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 185 del D. Lgs. n.152 del 2006;
- se siano applicabili ai residui della manutenzione del verde, le disposizioni in materia di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del D. Lgs. n.152 del 2006;
- quale sia la qualificazione e quali siano gli adempimenti nel caso di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e del verde privato.

Articolo 190, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento alla previsione dell'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n.152 del 2006, che elenca le informazioni da inserire nel registro cronologico di carico e scarico, aggiungendone di nuove, rispetto a quanto previsto dai vigenti modelli di riferimento, si chiede di chiarire se l'indicazione delle informazioni aggiuntive sia già vigente o se decorra dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di definizione dei nuovi modelli di registro cronologico e, eventualmente, con quali modalità debba essere effettuata tale registrazione.

Articolo 190, comma 3 del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento alle tempistiche di annotazione sul registro cronologico di cui all'articolo 190, comma 3 del decreto legislativo n.152 del 2006, si chiede di chiarire quali siano le tempistiche di annotazione previste per la categoria dei nuovi produttori.

L'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo n.152 del 2006 prevede che: *“Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:*

- a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;*
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;*
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;*
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti”.*

La norma non contempla espressamente la categoria dei “nuovi produttori” di rifiuti.